

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente **POZZAR**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio:

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (367):

PRESIDENTE . . . . . 9, 12  
CENGARLE, *relatore alla Commissione* . . . 10

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

MANENTE COMUNALE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (367)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ».

Propongo che oggi la Commissione ascolti soltanto la relazione del senatore Cengarle, rinviando alla prossima seduta lo svolgimento della discussione generale e l'esame degli articoli, sulla base anche degli emendamenti che il relatore presenterà e che saranno trasmessi ai membri della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Prego, quindi, il senatore Cengarle di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere estremamente breve, anche perchè ritengo che la relazione che accompagna il disegno di legge sia quanto mai circostanziata e offra, quindi, la possibilità di esaminarlo alla luce di tutte le considerazioni che esso richiede. Ricordo che si tratta di un disegno di legge presentato nella passata legislatura e patrocinato dall'allora Ministro del lavoro Donat-Cattin.

La previdenza obbligatoria per i dirigenti di aziende industriali, gestita dall'INPDAI (Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali) è sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Sappiamo che i dirigenti di aziende industriali provengono spesso dagli impiegati. La nomina a dirigente determina automaticamente l'arresto della contribuzione INPS, nonchè l'inizio di quella INPDAI. Gli interessati vengono perciò a trovarsi con due posizioni assicurative. La posizione assicurativa INPS non è trasferibile all'INPDAI ed accade spesso che la somma delle due pensioni risulti di importo inferiore a quello che, se l'interessato avesse potuto far valere la continuità della contribuzione, gli spetterebbe applicando la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, con le innovazioni in questa recentemente introdotte. Ciò avviene perchè la pensione INPS è calcolata sui versamenti fatti in periodi remoti, quando le aliquote contributive e gli stipendi erano molto bassi, mentre la pensione INPDAI è calcolata sui versamenti effettuati solo nel periodo di contribuzione al fondo.

È necessario adeguare la normativa INPDAI a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, revisionare la misura dei contributi, ed introdurre modifiche al sistema tecnico-finanziario del fondo INPDAI.

Il contributo INPDAI è pari al 15 per cento della retribuzione imponibile (11 per cento a carico del datore di lavoro, 4 per cento

a carico del lavoratore). Sulla gestione INPDAI gravano gli oneri per le ricostituzioni presso l'INPS, con aliquote ben superiori a quella in base a cui erano stati calcolati i contributi affluiti alla gestione predetta, nonchè il contributo al fondo sociale, per cui, di fatto, dal 1° gennaio 1965 il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni INPDAI si è ridotto al 13 per cento. Ciò nonostante, la gestione INPDAI è largamente attiva. Dalla relazione si desume che le riserve dell'Istituto ammontano a più di 200 miliardi al 1970, ma possiamo senz'altro valutarle in circa 300 miliardi, tenendo conto che il valore di alcuni investimenti è calcolato sugli importi di acquisti effettuati diverso tempo fa, così che una rivalutazione degli immobili dei quali l'INPDAI è proprietario porterebbe ad una riserva di entità molto superiore.

I limiti minimi della retribuzione soggetta a contributo sono fermi dal 1° gennaio 1967; quelli massimi dal 1° gennaio 1965. Con accordo nazionale di lavoro i limiti minimi sono stati portati, dal 1° gennaio 1969, a lire 4.615.000 annue e a lire 11.960.000 annue i limiti massimi; successivamente, con effetto dal 1° luglio 1970, detti limiti sono stati portati rispettivamente a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500.

Con il provvedimento si intende adeguare la normativa INPDAI a quella dell'assicurazione generale obbligatoria ed eliminare il frazionamento delle posizioni previdenziali degli interessati. Si prevede perciò: di elevare il contributo dovuto all'INPDAI, ora del 15 per cento, alla quota di quello INPS (19 per cento); di ratificare i nuovi limiti minimo e massimo della retribuzione soggetta a contributo; di porre a base del trattamento previdenziale INPDAI il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e di disporre l'accantonamento di una speciale riserva non inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni annualmente erogate; di attribuire al Governo, in via permanente, la competenza a modificare i limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva; di trasferire all'INPDAI le anzianità corrispondenti ai periodi coperti da contribuzione presso l'INPS, nonchè i relativi contributi, onde consentire l'erogazione di un'unica pensione INPDAI;

di migliorare le pensioni INPDAI, aumentandole del 10 per cento con minimo di lire 20.000 ed un massimo di lire 50.000 mensili; di introdurre nell'ordinamento INPDAI alcuni istituti dell'assicurazione generale obbligatoria, e precisamente quelli indicati nell'articolo 7; di attenuare la riduzione delle pensioni in relazione all'età di inizio del pensionamento prima dei 65 anni, per gli uomini, e dei 60 per le donne.

Particolarmente significativo ritengo il disposto dell'articolo 5 (recante la rubrica: « Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi »), che sancisce la possibilità di trasferire all'INPDAI le posizioni assicurative maturate presso altri ordinamenti prima dell'instaurazione di quella INPDAI, e che pone a carico dell'Istituto la erogazione di un'unica pensione che tenga conto di tutte le posizioni assicurative dell'interessato.

Per i dirigenti di aziende industriali viene in tal modo sancito un principio che è da lungo tempo invocato anche da altre categorie di lavoratori (statali, parastatali, dipendenti da enti pubblici, eccetera) i quali, avendo posizioni assicurative maturate presso fondi speciali vari, spesso non possono ricongiungere a queste posizioni quelle maturate presso l'assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza di veder così vanificati periodi contributivi anche lunghi. Ho voluto richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su questa disposizione soprattutto perchè, in un futuro che mi auguro abbastanza prossimo, anche questo problema, che interessa un così vasto mondo del lavoro, possa essere esaminato e risolto.

Fedele alla premessa, non vorrei aggiungere altro, ma comunico subito che presenterò degli emendamenti.

Anzitutto devo far presente la necessità di una correzione all'ultimo periodo dell'articolo 7, dove c'è un errore di citazione; infatti, bisogna dire: « l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 », e non « n. 1339 », come figura nel testo; occorre evitare il richiamo a leggi che non hanno alcuna relazione con il provvedimento in discussione.

E vengo subito agli emendamenti: per il momento mi limiterò a leggerli, con un bre-

vissimo commento, e li consegnerò poi alla Presidenza, affinché siano inviati ai colleghi della Commissione.

All'articolo 4 proporrei di aggiungere, alla lettera *b*), dopo le parole: « precedente lettera *a*) » le seguenti: « , nonchè i dirigenti dipendenti dalle associazioni sindacali dei dirigenti di aziende industriali dei datori di lavoro del settore industria, dalle organizzazioni ad esse aderenti o collegate nonchè dalle organizzazioni confederali cui le associazioni stesse aderiscono ». Sempre all'articolo 4, proporrei di aggiungere il seguente comma:

« I versamenti effettuati all'Istituto prima della data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, purchè tuttora giacenti presso l'Istituto stesso sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali ».

Questi emendamenti mirano, in primo luogo, a soddisfare vive aspettative dei lavoratori interessati (si intende, infatti, estendere ad altri lavoratori i benefici previsti nel disegno di legge) ed in secondo luogo a riconoscere piena efficacia, alla luce dei criteri informativi del provvedimento, a contribuzioni già affluite, per lunghi periodi, all'INPDAI.

Anche all'articolo 5, propongo alcuni emendamenti, di cui do lettura:

al primo comma, dopo le parole: « 14 gennaio 1954, i periodi », inserire le seguenti: « precedenti l'ultima contribuzione all'INPDAI »;

dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Non sono considerati titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i dirigenti di cui alla prima parte del precedente comma che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa restituiscano direttamente all'INPS

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1972)

tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale. »;

al terzo comma, sostituire le parole da: « valutabili ai sensi del presente articolo, », fino alla fine del comma, con le altre: « precedenti all'ultima contribuzione all'INPDAL, valutabili in base alle norme vigenti nelle gestioni di provenienza mediante versamento da parte delle gestioni stesse dei relativi contributi, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. »;

tra il terz'ultimo ed il quart'ultimo comma, inserire il seguente: « Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'INPDAL e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purchè ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio. »;

al terz'ultimo comma, dopo le parole: « in vigore », inserire le altre: « del regolamento di esecuzione ».

Evito di fare ora una lunga illustrazione degli emendamenti, poichè penso che nel corso della discussione generale e in sede di esame dei singoli articoli avremo modo di tornarci sopra e di valutarne meglio la portata.

Per quanto riguarda l'articolo 6, propongo di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969 sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 mensili per tredici mensilità ».

Capisco che questo emendamento, dopo quanto dicemmo sull'aumento dei minimi di pensione, possa metterci in imbarazzo. D'altra parte ci troviamo in presenza di una categoria che versa certi contributi: conosciamo la loro retribuzione, e, quindi, non ri-

tengo di dover fare per il momento ulteriori commenti.

All'articolo 7, propongo i seguenti emendamenti:

al primo comma, primo alinea, dopo le parole: « della media annua retributiva; », aggiungere: « , per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969 »;

al primo comma, secondo alinea, sostituire le parole: « delle pensioni; », con le altre: « e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1° gennaio 1972; »;

al primo comma, sesto alinea, dopo le parole: « articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, », inserire le seguenti: « e delle successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 7, occorrerà, infine, correggere quell'errore di citazione di cui ho detto all'inizio.

Per quanto concerne la Tabella A, propongo le seguenti rettifiche dei coefficienti: i valori — che si riferiscono ai maschi — 0,900; 0,920; 0,940; 0,960 e 0,980 vanno rispettivamente corretti in: 0,950; 0,960; 0,970; 0,980 e 0,990 e i valori — che si riferiscono alle femmine — 0,900; 0,920; 0,940; 0,960 e 0,980 vanno mutati rispettivamente in 0,950; 0,960; 0,970; 0,980 e 0,990.

Con ciò ritengo di aver illustrato, sia pur schematicamente, la portata del disegno di legge che è al nostro esame. In considerazione della viva attesa da parte degli interessati e dell'atto di perequazione che nei loro confronti il Governo intende compiere, raccomandando l'approvazione del provvedimento, con le modifiche e le integrazioni che ho annunciato.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e prendo atto della presentazione degli emendamenti.

Come d'accordo, questi saranno stampati e distribuiti a tutti i membri della Commissione. Nella prossima seduta proseguiremo la discussione e procederemo all'esame degli articoli.

*La seduta termina alle ore 11,15.*